Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 maggio 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 95/L

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. **127.**

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. **127.**

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella *A*, articolo 8 tabella *B*, articolo 12 tabella *C*, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114

ALLEGATI

CAPITOLO I

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1

(Diritto dell'avvocato)

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Art. 2
(Obbligo del cliente)

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3

(Giudizi non compiuti)

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 4

(Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 5

(Criteri generali per la liquidazione)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Art. 6

(Determinazione del valore della controversia)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.

Art. 7

(Pluralità di difensori e società professionali)

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8

(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Art. 9

(Procedimenti davanti ad organi speciali)

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 10

(Procedimenti arbitrali rituali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 11

(Procedimenti speciali)

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669*quaterdecies* c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

Art. 12

(Cause in materia di rapporti di lavoro)

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

Art. 13

(Cause di valore superiori ai € 5.164.600,00)

1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

Art. 14

(Rimborso spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 % sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

TABELLA A - ONORARI GIUDIZIALI

I - CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE

PRESTAZIONE	fino a € 600,00			
	minimo		massimo	
1. Per l'intero giudizio	55		190	
	da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo
2. Studio della controversia	55	145	75	165
3. Consultazioni con il cliente	30	70	40	80
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	20	35	25	40
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	45	115	60	130
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	20	25	25	30
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	35	115	60	130
8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	30	60	50	80
9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	150	280	155	325
10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	45	145	75	170
11. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	40	115	60	130

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
12. Studio della controversia	80	205	105	415	210	835	420	1.255	630	1.675
13. Consultazioni con il cliente	40	105	55	210	110	420	215	630	320	840
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	30	50	35	105	55	215	110	325	165	430
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	25	40	30	80	40	165	85	245	125	330
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	55	95	60	190	100	385	195	580	295	770
19. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	205	405	210	810	410	1.625	815	2.440	1.225	3.250
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	210	110	425	215	855	430	1.285	645	1.710
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330

da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
840	**2.515**	1.260	**3.355**	1.680	**4.195**	2.100	**5.035**	0,000407	0,000975	210	**1.255**	210	**2.515**
425	**1.260**	635	**1.680**	845	**2.100**	1.055	**2.525**	0,000204	0,000489	110	**630**	110	**1.260**
220	**650**	330	**865**	435	**1.080**	545	**1.300**	0,000106	0,000252	55	**325**	55	**650**
670	**1.995**	1.000	**2.665**	1.335	**3.330**	1.670	**3.995**	0,000323	0,000774	170	**995**	170	**1.995**
170	**495**	250	**660**	335	**825**	415	**990**	0,000080	0,000192	45	**245**	45	**495**
670	**1.995**	1.000	**2.665**	1.335	**3.330**	1.670	**3.995**	0,000323	0,000774	170	**995**	170	**1.995**
390	**1.160**	585	**1.545**	775	**1.935**	970	**2.320**	0,000188	0,000449	100	**580**	100	**1.160**
1.630	**4.880**	2.445	**6.505**	3.255	**8.130**	4.070	**9.760**	0,000788	0,001890	410	**2.440**	410	**4.880**
860	**2.570**	1.290	**3.425**	1.715	**4.285**	2.145	**5.140**	0,000415	0,000995	215	**1.285**	215	**2.570**
670	**1.995**	1.000	**2.665**	1.335	**3.330**	1.670	**3.995**	0,000323	0,000774	170	**995**	170	**1.995**

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
22. Studio della controversia	80	**260**	135	**520**	265	**1.045**	525	**1.565**	785	**2.090**
23. Consultazioni con il cliente	40	**130**	70	**260**	135	**520**	265	**785**	395	**1.045**
24. Ricerca documenti	30	**65**	35	**135**	70	**270**	140	**405**	205	**540**
25. Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione	105	**355**	180	**710**	360	**1.420**	715	**2.130**	1.070	**2.840**
26. Istanza di sospensione	30	**65**	35	**135**	70	**270**	140	**405**	205	**540**
27. Redazione motivi aggiuntivi	105	**355**	180	**710**	360	**1.420**	715	**2.130**	1.070	**2.840**
28. Atto di intervento	30	**65**	35	**135**	70	**270**	140	**405**	205	**540**
29. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	**165**	85	**330**	170	**665**	335	**995**	500	**1.330**
30. Memorie difensive per ognuna	210	**560**	285	**1.125**	565	**2.255**	1.130	**3.385**	1.695	**4.515**
31. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	**290**	150	**585**	295	**1.170**	590	**1.760**	885	**2.345**

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
32. Studio della controversia	125	**260**	135	**520**	265	**1.045**	525	**1.565**	785	**2.090**
33. Consultazioni con il cliente	65	**130**	70	**260**	135	**520**	265	**785**	395	**1.045**
34. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	55	**70**	60	**140**	75	**280**	145	**420**	215	**560**
35. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	110	**235**	120	**475**	240	**950**	480	**1.425**	715	**1.900**
36. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	40	**55**	45	**115**	60	**235**	120	**355**	180	**475**
37. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	85	**230**	120	**460**	235	**925**	465	**1.390**	700	**1.855**
38. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	80	**125**	85	**255**	130	**515**	260	**770**	390	**1.030**
39. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	295	**560**	300	**1.125**	565	**2.255**	1.130	**3.385**	1.695	**4.515**
40. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	105	**290**	150	**585**	295	**1.170**	590	**1.760**	885	**2.345**
41. Opera prestata per la conciliazione, ove avvenga in sede giudiziale	85	**230**	120	**460**	235	**925**	465	**1.390**	700	**1.855**

da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
1.050	**3.135**	1.570	**4.180**	2.095	**5.225**	2.615	**6.275**	0,000506	0,001215	265	**1.565**	265	**3.135**
525	**1.570**	790	**2.095**	1.050	**2.620**	1.315	**3.145**	0,000255	0,000609	135	**785**	135	**1.570**
275	**810**	410	**1.080**	545	**1.355**	680	**1.625**	0,000132	0,000315	70	**405**	70	**810**
1.425	**4.260**	2.135	**5.680**	2.845	**7.100**	3.555	**8.520**	0,000688	0,001650	360	**2.130**	360	**4.260**
275	**810**	410	**1.080**	545	**1.355**	680	**1.625**	0,000132	0,000315	70	**405**	70	**810**
1.425	**4.260**	2.135	**5.680**	2.845	**7.100**	3.555	**8.520**	0,000688	0,001650	360	**2.130**	360	**4.260**
275	**810**	410	**1.080**	545	**1.355**	680	**1.625**	0,000132	0,000315	70	**405**	70	**810**
670	**1.995**	1.000	**2.665**	1.335	**3.330**	1.670	**3.995**	0,000323	0,000774	170	**995**	170	**1.995**
2.260	**6.775**	3.390	**9.035**	4.520	**11.295**	5.650	**13.555**	0,001094	0,002625	565	**3.385**	565	**6.775**
1.175	**3.520**	1.765	**4.695**	2.350	**5.870**	2.940	**7.045**	0,000569	0,001364	295	**1.760**	295	**3.520**

da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
1.050	**3.135**	1.570	**4.180**	2.095	**5.225**	2.615	**6.275**	0,000506	0,001215	265	**1.565**	265	**3.135**
525	**1.570**	790	**2.095**	1.050	**2.620**	1.315	**3.145**	0,000255	0,000609	135	**785**	135	**1.570**
285	**840**	425	**1.125**	565	**1.405**	705	**1.685**	0,000137	0,000326	75	**420**	75	**840**
955	**2.850**	1.430	**3.800**	1.905	**4.750**	2.380	**5.700**	0,000461	0,001104	240	**1.425**	240	**2.850**
240	**710**	360	**950**	480	**1.185**	595	**1.425**	0,000115	0,000276	60	**355**	60	**710**
930	**2.785**	1.395	**3.715**	1.860	**4.645**	2.325	**5.575**	0,000450	0,001079	235	**1.390**	235	**2.785**
520	**1.545**	775	**2.065**	1.035	**2.580**	1.295	**3.095**	0,000251	0,000599	130	**770**	130	**1.545**
2.260	**6.775**	3.390	**9.035**	4.520	**11.295**	5.650	**13.555**	0,001094	0,002625	565	**3.385**	565	**6.775**
1.175	**3.520**	1.765	**4.695**	2.350	**5.870**	2.940	**7.045**	0,000569	0,001364	295	**1.760**	295	**3.520**
930	**2.785**	1.395	**3.715**	1.860	**4.645**	2.325	**5.575**	0,000450	0,001079	235	**1.390**	235	**2.785**

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE SUPERIORI IVI COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA

PRESTAZIONE	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
42. Studio della controversia	65	**165**	120	**250**	140	**295**	160	**335**	240	**675**	360	**1.355**	680	**2.035**
43. Consultazioni con il cliente	35	**85**	65	**125**	75	**145**	85	**170**	125	**340**	185	**680**	345	**1.020**
44. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	65	**165**	120	**250**	140	**295**	160	**335**	240	**675**	360	**1.355**	680	**2.035**
45. Discussione	65	**165**	120	**250**	140	**295**	160	**335**	240	**675**	360	**1.355**	680	**2.035**

VI - CAUSE AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE

PRESTAZIONE	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
46. Studio della controversia	100	**335**	185	**505**	215	**590**	245	**675**	365	**1.355**	550	**2.710**	1.360	**4.065**
47. Consultazioni con il cliente	50	**165**	95	**250**	110	**295**	125	**335**	185	**675**	275	**1.355**	680	**2.035**
48. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	100	**335**	185	**505**	215	**590**	245	**675**	365	**1.355**	550	**2.710**	1.360	**4.065**
49. Discussione	100	**335**	185	**505**	215	**590**	245	**675**	365	**1.355**	550	**2.710**	1.360	**4.065**

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

PRESTAZIONE	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
50. Procedimenti speciali e concorsuali per tutta l'opera prestata:														
a) davanti ai tribunali	45	**140**	85	**215**	100	**250**	110	**285**	165	**575**	250	**1.150**	580	**1.725**
b) davanti le corti di appello	55	**180**	105	**270**	120	**315**	140	**360**	205	**720**	310	**1.440**	725	**2.160**
51. Procedimenti di ingiunzione	15	**70**	25	**110**	30	**125**	35	**145**	50	**295**	75	**590**	300	**890**
52. Redazione del precetto	**13**		**23**		**28**		**30**		**45**		**68**		**145**	
53. Iscrizione d'ipoteca giudiziale	**23**		**43**		**50**		**55**		**83**		**125**		**290**	
54. Procedure esecutive immobiliari	45	**140**	85	**215**	100	**250**	110	**285**	165	**575**	250	**1.150**	580	**1.725**
55. Procedure esecutive mobiliari, procedure per affari tavolari (*III Capo del D.L. 23 marzo 1929, n. 499*) e quelle di cui al *D.L. 15 marzo 1927, n. 436* (compravendita autoveicoli)	25	**70**	45	**105**	55	**125**	60	**140**	90	**285**	135	**575**	290	**865**
56. Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio	40	**85**	70	**130**	80	**150**	95	**170**	140	**345**	205	**695**	350	**1.045**

VIII - TRASFERTE

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali

da € 103.300,01 a € 258.300,00		da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,000		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
1.020	**2.715**	1.360	**4.070**	2.040	**5.430**	2.720	**6.790**	3.400	**8.145**	0,000658	0,001577	360	**2.035**	360	**4.070**
515	**1.360**	685	**2.045**	1.025	**2.725**	1.365	**3.405**	1.705	**4.090**	0,000330	0,000792	185	**1.020**	185	**2.045**
1.020	**2.715**	1.360	**4.070**	2.040	**5.430**	2.720	**6.790**	3.400	**8.145**	0,000658	0,001577	360	**2.035**	360	**4.070**
1.020	**2.715**	1.360	**4.070**	2.040	**5.430**	2.720	**6.790**	3.400	**8.145**	0,000658	0,001577	360	**2.035**	360	**4.070**

da € 103.300,01 a € 258.300,00		da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,000		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
2.035	**5.420**	2.715	**8.130**	4.070	**10.845**	5.425	**13.555**	6.780	**16.265**	0,001313	0,003149	550	**4.065**	550	**8.130**
1.020	**2.715**	1.360	**4.070**	2.040	**5.430**	2.720	**6.790**	3.400	**8.145**	0,000658	0,001577	275	**2.035**	275	**4.070**
2.035	**5.420**	2.715	**8.130**	4.070	**10.845**	5.425	**13.555**	6.780	**16.265**	0,001313	0,003149	550	**4.065**	550	**8.130**
2.035	**5.420**	2.715	**8.130**	4.070	**10.845**	5.425	**13.555**	6.780	**16.265**	0,001313	0,003149	550	**4.065**	550	**8.130**

da € 103.300,01 a € 258.300,00		da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,000		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
865	**2.300**	1.155	**3.455**	1.730	**4.605**	2.305	**5.755**	2.880	**6.910**	0,000558	0,001338	250	**1.725**	250	**3.455**
1.085	**2.880**	1.445	**4.320**	2.165	**5.760**	2.885	**7.200**	3.605	**8.645**	0,000698	0,001674	310	**2.160**	310	**4.320**
450	**1.185**	595	**1.780**	895	**2.375**	1.190	**2.965**	1.485	**3.560**	0,000288	0,000689	75	**890**	75	**1.780**
218		**290**		**435**		**580**		**725**							
433		**578**		**865**		**1.153**		**1.440**							
865	**2.300**	1.155	**3.455**	1.730	**4.605**	2.305	**5.755**	2.880	**6.910**	0,000558	0,001338	250	**1.725**	250	**3.455**
435	**1.155**	580	**1.735**	870	**2.310**	1.160	**2.890**	1.450	**3.470**	0,000281	0,000672	135	**865**	135	**1.735**
525	**1.390**	700	**2.090**	1.050	**2.785**	1.395	**3.485**	1.745	**4.180**	0,000338	0,000809	205	**1.045**	205	**2.090**

TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

I - PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITA', COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	**77**	**103**
2. Per la disamina	6	10	11	13	16	**19**	**26**
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	23	39	45	52	65	**77**	**103**
4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	6	10	11	13	16	**19**	**26**
5. Per la chiamata di un terzo in causa	6	10	11	13	16	**19**	**26**
6. Per l'autentica di ogni firma	6	10	11	13	16	**19**	**26**
7. Per esame della procura notarile	6	10	11	13	16	**19**	**26**
8. Per il versamento del contributo unificato	6	10	11	13	16	**19**	**26**
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo	6	10	11	13	16	**19**	**26**
10. Per la costituzione in giudizio	6	10	11	13	16	**19**	**26**
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno	11	19	23	26	32	**39**	**52**
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	11	19	23	26	32	**39**	**52**
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno	23	39	45	52	65	**77**	**103**
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	11	19	23	26	32	**39**	**52**
15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	6	10	11	13	16	**19**	**26**
16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale	11	19	23	26	32	**39**	**52**
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	6	10	11	13	16	**19**	**26**
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	6	10	11	13	16	**19**	**26**
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	**39**	**52**
20. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	**39**	**52**
21. Per le consultazioni con il cliente	23	39	45	52	65	**77**	**103**
22. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	**77**	**103**
23. Per la notificazione di ogni atto	6	10	11	13	16	**19**	**26**
Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più	3	6	7	8	10	**12**	**16**
24. Per l'esame di ogni relata di notifica	6	10	11	13	16	**19**	**26**
25. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio	26	45	52	59	74	**89**	**119**

da € 103.300,01a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
19	21	25	29	31	33	**12**	**16**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
149	163	193	223	238	252	**89**	**119**

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
26. Per la intimazione ai testimoni	6	10	11	13	16	19	26
27. Per la designazione del consulente tecnico di parte	6	10	11	13	16	19	26
28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza	11	19	23	26	32	39	52
29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	6	10	11	13	16	19	26
30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	3	6	7	8	10	12	16
31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	6	10	11	13	16	19	26
32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	6	10	11	13	16	19	26
33. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente	6	10	11	13	16	19	26
34. Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche	6	10	11	13	16	19	26
35. Per la proposizione della querela di falso	6	10	11	13	16	19	26
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	6	10	11	13	16	19	26
37. Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	6	10	11	13	16	19	26
38. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	23	39	45	52	65	77	103
39. Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte	23	39	45	52	65	77	103
40. Per la redazione della nota spese giudiziale	11	19	23	26	32	39	52
41. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	6	10	11	13	16	19	26
42. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente	9	15	18	21	26	31	41
43. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	6	10	11	13	16	19	26
44. Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	6	10	11	13	16	19	26
45. Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto	6	10	11	13	16	19	26

da € 103.300,01a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
19	21	25	29	31	33	**12**	**16**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
52	57	67	77	83	88	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**

II - PROCESSO DI ESECUZIONE

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
46. Per la disamina di ogni titolo esecutivo	6	10	11	13	16	**19**	**26**
47. Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario	23	39	45	52	65	**77**	**103**
48. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	6	10	11	13	16	**19**	**26**
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	3	6	7	8	10	**12**	**16**
49. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili	23	39	45	52	65	**77**	**103**
50. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare	11	19	23	26	32	**39**	**52**
51. Per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio	26	45	52	59	74	**89**	**119**
52. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali	23	39	45	52	65	**77**	**103**
53. Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione in pubblici registri	11	19	23	26	32	**39**	**52**
54. Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	6	10	11	13	16	**19**	**26**
55. Per l'esame di ogni certificato ipotecario o catastale	11	19	23	26	32	**39**	**52**
56. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale	11	19	23	26	32	**39**	**52**
57. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota	11	19	23	26	32	**39**	**52**
58. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo	11	19	23	26	32	**39**	**52**
Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 58 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione. Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.							
59. Per ottenere la pubblicità di avvisi	6	10	11	13	16	19	26
60. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo	6	10	11	13	16	19	26
61. Per il deposito di somme	6	10	11	13	16	19	26
62. Per la domanda di vendita dei beni pignorati	6	10	11	13	16	19	26
63. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52
64. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali	6	10	11	13	16	19	26
65. Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52

da € 103.300,01a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
19	21	25	29	31	33	**12**	**16**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
149	163	193	223	238	252	**89**	**119**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
66. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare	11	19	23	26	32	39	52
67. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria	6	10	11	13	16	19	26
68. Per concorrere alla distribuzione del prezzo	6	10	11	13	16	19	26
69. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
70. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
71. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione, per ogni udienza	23	39	45	52	65	77	103
72. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
73. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52
74. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni							
III - PROCEDIMENTI SPECIALI							
75. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all'avvocato dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro	35	60	70	81	101	121	161
76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella							
IV - DIRITTO DI VACAZIONE							
77. Le vacazioni degli avvocati sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono	15						
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.							
V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO							
78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:							
- nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate	45						
- nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate	74						
Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto - se dovuto - previsto dal n. 22.							

da € 103.300,01a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
32	35	42	48	52	55	**19**	**26**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
129	142	168	194	207	220	**77**	**103**
65	71	84	97	103	110	**39**	**52**
201	222	262	302	322	342	**121**	**161**

VI - INDENNITA' DI TRASFERTA

79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

VII - DIRITTI DI COLLAZIONE DEGLI SCRITTI

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:							
- nel caso di impiego della dattilografia	3	6	7	8	10	12	16
- nel caso di impiego della stampa	7	12	14	16	19	23	31

da € 103.300,01a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
19	21	25	29	31	33	**12**	**16**
39	43	50	58	62	66	**23**	**31**

CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

Art. 1

(Criteri generali)

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2

(Giudizi non compiuti)

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 3

(Pluralità di difensori e parti. Società professionali)

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4

(Trasferte)

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5
(Parte civile)

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Art. 6
(Rimborsi)

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

Art. 7
(Praticanti abilitati)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

Art. 8
(Spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA C - PENALE

	GIUDICE DI PACE		GIP E GUP		TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA		TRIBUNALE COLLEGIALE		CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA		CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO		MAGISTRATURE SUPERIORI	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	minimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
1) Corrispondenza e sessioni														
1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna;	6	**10**	8	**16**	8	**12**	10	**16**	12	**20**	19	**32**	24	**40**
1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;	19	**39**	24	**65**	24	**48**	32	**65**	40	**81**	65	**129**	81	**161**
1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.	39	**77**	48	**129**	48	**97**	65	**129**	81	**161**	129	**258**	161	**323**
2) Esame e studio	20	**35**	25	**60**	25	**45**	30	**60**	40	**75**	60	**120**	75	**150**
L'onorario è ogni volta dovuto: > in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; > dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; > prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; > dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; > all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.														
3) Investigazioni difensive	50	**250**	60	**375**	60	**280**	75	**375**	95	**465**	150	**750**	190	**935**
> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; > per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; > per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; > per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.														

	GIUDICE DI PACE		GIP E GUP		TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA		TRIBUNALE COLLEGIALE		CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA		CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO		MAGISTRATURE SUPERIORI	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	minimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
4) Indennità	10	**16**	13	**26**	13	**19**	16	**26**	20	**32**	35	**52**	40	**65**
Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere														
5) Partecipazione e assistenza	20	**35**	30	**60**	30	**45**	35	**60**	45	**75**	70	**120**	90	**150**
Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora														
6) Udienze (per ognuna)														
6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale	30	**60**	40	**90**	40	**65**	50	**90**	65	**110**	100	**180**	125	**225**
6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc.	50	**250**	75	**375**	75	**280**	100	**375**	125	**465**	200	**750**	250	**935**
6.3 Per la discussione orale	60	**300**	115	**450**	115	**335**	150	**450**	190	**560**	300	**900**	375	**1.125**
7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)														
7.1 Esposti, denunce, querele; 7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; 7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato;	50	**230**	60	**345**	60	**255**	75	**345**	95	**430**	150	**690**	190	**860**
7.4 Citazioni e notifiche;	20	**50**	25	**75**	25	**55**	30	**75**	40	**90**	60	**150**	75	**185**
7.5 Impugnazioni;	*		*		90	**450**	120	**600**	150	**750**	240	**1.200**	300	**1.500**
7.6 Memorie; 7.7 Pareri che esauriscano l'attività	60	**300**	90	**450**	70	**335**	90	**450**	115	**560**	180	**900**	225	**1.125**

CAPITOLO III

TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

Art. 1

(Criteri generali)

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2

(Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri)

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3

(Pluralità di difensori e società professionali)

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4

(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

Art. 5

(Criteri per la determinazione del valore della pratica)

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 516.500,00.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6

(Incarico non portato a termine)

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7

(Prestazioni con compenso a percentuale)

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8

(Indennità di trasferta)

1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e dì soggiorno -pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, é dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

Art. 9

(Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. l, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10

(Applicazione analogica)

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11

(Pratiche di valore superiore ai € 5.164.600,00)

1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

Art. 12

(Rimborso spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

Tabella D - STRAGIUDIZIALE

Valore della pratica	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00		da € 258.300,01 a € 516.500,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
1 - Prestazioni di consulenza																
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare	minimo € 15 massimo € 150															
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:																
a) pareri orali	20	**75**	50	**120**	65	**165**	90	**295**	150	**420**	190	**525**	265	**635**	320	**845**
b) pareri scritti	20	**135**	50	**240**	125	**360**	185	**755**	385	**1.220**	480	**1.525**	765	**1.830**	920	**2.440**
2 - Prestazioni di assistenza																
a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese	diritto fisso € 13															
b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese	secondo il contenuto e il valore da € 10 a € 15															
c) Esame e studio della pratica	25	**130**	70	**220**	140	**330**	180	**690**	530	**1.125**	665	**1.405**	705	**1.685**	845	**2.250**
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)																
* in studio, anche telefoniche o telematiche	minimo € 35 massimo € 60															
* in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio	minimo € 65 massimo € 125															
e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce	**10**	**50**	**25**	**90**	50	**135**	70	**300**	155	**455**	195	**565**	285	**680**	345	**910**
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali	dal 3% al 6% fino a € 5.200,00 dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00 dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00 dall'1,25 % al 3,75 % sul maggior valore fino a € 258.300,00 dall'1% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 *L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.*																

da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		valore indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. minimo	coeff. massimo	minimo	massimo
425	**950**	480	**1.055**	530	**1.160**	0,000103	0,000225	150	**525**
1.225	**2.745**	1.375	**3.050**	1.530	**3.355**	0,000296	0,000650	385	**1.525**
1.130	**2.530**	1.270	**2.810**	1.410	**3.090**	0,000273	0,000598	530	**1.405**
460	**1.020**	515	**1.135**	570	**1.250**	0,000110	0,000242	155	**565**

Voce	Descrizione	minimo	massimo
3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc., per ogni assistenza	minimo € 40 massimo € 770		
4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza	minimo 0,50 % del valore massimo 5% del valore (con un minimo di € 65)		
5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali	Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi art. 10 tariffe civile)		
6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde	dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 con un minimo di € 155 dall'1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00 dallo 0,50% al 1% sul maggior valore oltre € 25.900,00		
7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti	I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile		
8 - Arbitro unico			
All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:		minimo	massimo
	fino a € 25.900,00	650	**1.935**
	sul maggior valore		
	da € 25.900,01 a € 51.700,00	1.615	**3.225**
	da € 51.700,01 a € 103.300,00	2.585	**5.160**
	da € 103.300,01 a € 258.300,00	5.165	**10.325**
	da € 258.300,01 a € 516.500,00	9.685	**25.820**
	da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	16.140	**45.185**
	da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	16.140 Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00	**45.185**
	Oltre 25.822.900,00	L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	
	Valore indeterminabile	1.295	**10.325**
9 - Collegio arbitrale			
Al collegio arbitrale composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario: Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno.		minimo	massimo
	fino a € 25.900,00	1.940	**5.160**
	sul maggior valore		
	da € 25.900,01 a € 51.700,00	3.875	**7.745**
	da € 51.700,01 a € 103.300,00	6.460	**14.200**
	da € 103.300,01 a € 258.300,00	12.915	**25.820**
	da € 258.300,01 a € 516.500,00	22.595	**58.100**
	da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	41.965	**116.200**
	da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	41.965 Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00	**116.200**
	Oltre 25.822.900,00	L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	
	Valore indeterminabile	3.230	**25.820**

10 - Onorario a tempo

Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a € 65 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell'ordine.

RELAZIONE

In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del Ministro della giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio della attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario. Tale processo innovativo ha comportato per la professione forense la necessità di una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessità di una costosa opera di progressiva informatizzazione degli studi professionali e degli altri strumenti per l'esercizio quotidiano dell'attività, l'adeguamento delle prassi e dei parametri di riferimento deontologici.

E' peraltro necessario che i cittadini ricevano dagli avvocati un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che, pur nella inevitabile varietà delle esperienze e delle qualità personali, offra alla collettività *standard* comuni al di sotto dei quali la protezione del fondamentale diritto di difesa, propria delle democrazie pluraliste contemporanee, si risolverebbe nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto che nell'aumento delle opportunità per tutti i cittadini.

In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine ad un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo come la deliberazione da parte del Ministro per la giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 in attuazione della direttiva 98/5/CE, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1 ° gennaio del 2002 in ragione della introduzione dell'euro e della perdita di valore legale della lira. Il Consiglio nazionale forense ha dovuto allora compiere un'attività di adeguamento interpretativo conseguente all'inutilizzabilità di uno strumento tariffario concepito e

strutturato per una moneta diversa. Le regole legali di conversione sono state applicate sulla base di approfonditi studi e del parere del Comitato Euro presso il Ministero delle Finanze. Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione ingenerato tra gli operatori dalla non corretta applicazione dei metodi di conversione. Pur tuttavia molte difficoltà non potevano essere superate. Non si è potuto che prendere atto, ad esempio, della inapplicabilità di regole e criteri di cui alla tariffa vigente in lire, prima fra tutte la regola dell'arrotondamento dei valori monetari alle 5.000 lire. Ne è risultata una tariffa costituita da valori monetari espressi fino al centesimo di Euro, evidentemente ben più complessa da maneggiare. In occasione dell'aggiornamento delle tariffe, è stato necessario rivedere le stesse anche in relazione a tale profilo.

La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata ad un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile ed intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tab. a), una relativa ai diritti fissi (tab. b); le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi.

Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che

constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco momento. Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi già sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.

L'innovazione consente di superare le difficoltà relative a talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi coefficienti di applicazione, la cui divergente applicazione poteva portare (e ha effettivamente portato, basti verificare le molte pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari diversi a seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo di esempio, si indica la questione relativa all'interpretazione da rendere a proposito dell'espressione "ultima colonna", di cui alle "Norme comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (D.M. cit., in GU cit. p. 16-17) ed in particolare se per "ultima colonna" doveva intendersi: quella relativa alle pratiche di valore da L. 50 milioni a L. 100 milioni, cioè l'ultima prevista espressamente in cifre dal provvedimento normativo, al punto 2.c; oppure la colonna immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri).

L'approvazione di tabelle con onorari già sviluppati, piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione più profonda dell'intera tariffa.

E' stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice ISTAT relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 ad oggi pari al 25%.

E' stato altresì ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 tariffa civile; art. 8 tariffa penale; art. 12 tariffa stragiudiziale), ed aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per cento.

L'iniziale proposta del Consiglio Nazionale Forense di innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% è stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, però, nemmeno tale, più contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come più volte detto, nella misura del 25%.

In particolare si legge nel parere che "*non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti dalle nuove tecnologie)*".

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata "*spese generali*", che autonomamente si calcoli - con ciò aggiungendosi – alle singole voci della tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.

Ciò premesso, si osserva che le rilevazioni dell'ISTAT testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (c.d."affitti reali": periodo dicembre 1996 – ottobre 2003) e al 25,5% (c.d. "affitti abitazioni": periodo dicembre 1993 – dicembre 1996), per un totale che supera il 50%.

A ciò si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un

aumento di non lieve entità. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.

Nella riformulazione delle Tariffe si è tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.

Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da società tra avvocati, Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 secondo cui "1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente".

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquina di Euro per gli onorari e all'unità di Euro per i diritti.

Al fine di diminuire la "forbice" tra minimi e massimi, inoltre, l"arrotondamento" degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (es.: 10,34 diviene 15; 97,99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89, 01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di Euro successiva (Es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci nn. 1, e 4 della tabella penale, formalmente relative ad onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere).

Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di Euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi. Si osserva – nel parere – che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di £. 5.000 quanto agli onorari e unità di £. 1.000 quanto ai diritti.

Considerato che le vecchie £. 5.000 equivalgono ad Euro 2,58 e le vecchie £. 1.000 equivalgono ad Euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e ad 1 Euro comporterebbe – a parere del Consiglio di Stato – un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di Euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 – 3 Euro (rispettivamente in difetto ed in eccesso) per gli onorari e 0,50 Euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa Amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100%.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per

rivelarsi sostanzialmente neutro. Tantopiù che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (quelli minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzitutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

E' stato prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazioni comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1993, n. 10805) (Art. 5 comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si

pone in termini diversi allorquando oggetto della lite è un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative "di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale", il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino a Euro 516.500,00 (art. 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lett. m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a 1 miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lett. q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamato dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a 1 miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento ad un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorquando sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva ad onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

E' stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600,00, non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. E' pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a

Euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da L. 0 a 250.000, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da L. 500.000 a L. 1.000.000. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi la Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, ed il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a £. 500.000, e cause da £. 500.001 a £. 1.000.000), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a Euro 600. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a £. 500.000; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da £. 500.001 a £. 1.000.000 (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora, par. VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da Euro 258.300,01 a Euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da £. 500 milioni a £. 750 milioni, e da £. 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da £. 500 milioni a £. 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da £. 750 milioni a 1 miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (Art. 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): *"Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, c p.c., eccedenti il valore di Euro 2600,00 sono ugualmente dovutigli onorari di cui al paragrafo II".*

E stata, poi, inserita una nuova voce: "8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria". Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero ("17. *Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero").* Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per la cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

E' stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24, "redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione"). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non e affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). E' stata inoltre precisata la voce n. 29 (29 Memorie difensiva per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: *("Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale").* In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n: 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

E' stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di Euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del "vecchio" scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del "vecchio" scaglione da L 10.000.001 a L. 50.00.9.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld =700%; da 3 a 5 mld =900%.

E' stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di Euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti, coerentemente con quanto già previsto dal decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lett. L) e IX (lett. O) della tabella A: *"Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole "voci previsti nel precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia".*

Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" è il seguente:

posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di £. 4.220.000 e il massimo è di £. 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre

vedere "di quanto" aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi ed i massimi. Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati (£. 4.220.000, £. 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire):

Per una causa di 6 miliardi, il minimo è così calcolato:

5.000.000.000: £. 4.220.000 = 6.000.000.000: X

X = £. 4.220.000 * 6.000.000.000/5.000.000.000 X = £ 4.220.000* 1,2= £. 5.064.000

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 20% (cioè di 1,2 volte), così anche il minimo è aumentato del 20%, (cioè di 1,2 volte).

Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo è così calcolato:

5.000.000.000: £. 4.220.000 = 7.000.000.000: X

X = 4.220.000 * 7.000.000.000/5.000.000.000

X = 4.220.000* 1,4= £. 5.908.000

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 40% (cioè di 1,4 volte), così anche il minimo è aumentato del 40%, (cioè di 1,4 volte).

Come si può vedere, resta sempre costante la prima parte della proporzione 5.000.000.000 4.220.000); è per questo che lo stesso valore può esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto dividendo l'onorario minimo per cinque miliardi, la cifra limite dell'ultimo scaglione previsto dal DM prima di formulare la regola di chiusura.

Con ciò si dimostra come il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" conduca all'elaborazione di coefficienti, i quali, moltiplicati per il valore della controversia, portano all'ottenimento dei minimi e massimi.

Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente DM, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.

Ovviamente cambia "il precedente scaglione" utilizzato per calcolare i coefficienti (non e più quello da £. 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolato (art. 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a 516.500,00 Euro, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella "Coefficienti di applicazione". Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, ché possano derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale e stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce n. 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce n. 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase *"Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati"*, in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci nn. 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci nn. 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (£. 150.000) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a Euro 500. E' precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro od uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (art. 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere ad una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla n. 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a L.10.000.000 risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da L. 10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a L. 10.000.000), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquina di Euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16), prevedeva per le cause di valore fino a £. 10.000.000, minimi di £ 40.000 (Euro 20,66), mentre per le cause di valore da £. 10.000.000 a £. 50.000.000, minimi di £ 32.000 (16,53 Euro) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in Euro, ed in particolare alla pubblicazione speciale del CNF *"Le tariffe in euro", suppl. al* n. 4 di *Attualità forensi,* nov.-dic. 2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello

scaglione più alto, il minimo precedente (lire 40.000 = Euro 20,66), di rivalutarlo secondo l'indice ISTAT e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioé alla cinquina di Euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli ad un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%.

Si confrontino al riguardo le voci nn. 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

Per quanto concerne la Tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcune voci (nn. 33, 41, 46 della tabella b del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative ed amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla n. 11 (già n. 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla n. 25 (già n. 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla n. 33 (già n. 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla n. 40 è stata aggiunta la parola "giudiziale" per precisare di quale nota spese si tratti; alla n. 51 (già n. 52) è stata aggiunta la parola "ogni" per maggiore chiarezza ("per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio"); alla voce 80 (già n. 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

E' stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria ISTAT (25%).

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci nn. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.

E' stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a L. 250.000, da L. 250.000 a L. 500.000 e da L. 500.000 a L. 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600. E' sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a 600 Euro.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da 1.549.400, 01 a 2.582.300,00 di Euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (art. 6, comma 5).

Capitolo II recante la Tariffa Penale.

La revisione della tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale ed in ragione delle numerose novelle introdotte -la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive - ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature- nonchè per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento ad "incidenti probatori" e a "giudizi abbreviati", talvolta più importanti dei processi_davanti al giudice monocratico o collegiale), tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, tribunale in composizione collegiale, corte d'appello e tribunale di sorveglianza, corte d'assise d'appello, magistrature superiori.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attività, redazione di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli "accertamenti tecnici non ripetibili" (art. 360 codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, è sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.

Per quando riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice ISTAT, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.

In particolare:

- per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente proposto il mantenimento degli importi della colonna già del "Pretore", con i detti opportuni arrotondamenti.
- per i giudizi davanti al Tribunale Collegiale, è stato apportato un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella tabella vigente per i processi innanzi il tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994:

- per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al Magistrato di sorveglianza, è stata apportata una diminuzione del 25%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;
- per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato apportato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;
- per i giudizi davanti alla Corte di Assise e di Assise d'Appello, è stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;
- per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, e stato apportato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;
- per i giudizi davanti al GIP o al GUP, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale Monocratico ed i massimi della colonna del Tribunale Collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), "corrispondenza e sessioni" e "indennità" (assimilabili ai "diritti" della

tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di Euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di Euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è discostati dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

- Alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a 8 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 7 Euro.
- Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a 13 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 12 Euro.
- Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 32 Euro, importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

E' stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionale (art. 3, comma 4)..

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (art. 4).

E' stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6).

Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate ad un'esigenza di chiarezza e di intellegibilità del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura. Ulteriore innovazione volta ad ottenere una maggiore chiarezza del testo è stata quella di provvedere ad una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel DM previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla tariffa giudiziale civile, tributaria ed amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).

E' stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni. Invero, i primi due scaglioni di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a L. 500.000 e quelli delle pratiche da L. 500.001 a L. 3.000.000. I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a Euro 600,00 e da Euro 600, 01 fino a Euro 1600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova tariffa. Per lo scaglione da Euro 600,01 a Euro 1600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%. Gli arrotondamenti alla cinquina di Euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a Euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a L. 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a L. 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da Euro 600 a Euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da Euro 258.300,01 a Euro 516, 500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da £. 500 mln a £. 750 mln, e da £. 750 mln a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da £. 500 mln a £. 750 mln, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da £. 750 mln a 1 mld.

E stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da Euro 516.500,01 a Euro 1.549.400,00 da Euro 1.549.400,01 a Euro 2.582.300,00, da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 mln a 1 mld di lire (ultimo scaglione per il quale il DM prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 di Euro; 150% per lo scaglione da 1.549.400,01 a 2.582.300,00di Euro; 175% per lo scaglione da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro.

Per le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno inspirato la redazione della nuova tariffa, all'art. 1, comma 1, si è precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali....) e 6 (gestioni amministrative.....), come già prevedeva la previgente tariffa.

Nella voce 1 A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, è stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche. L'onorario massimo previsto (150 Euro) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioè per difetto), bensì in eccesso. L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni più numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.

Per le voci 1Ba, 1Bb, 2c, 2e, si è provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale ISTAT del 25%.

Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati adeguati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro)

La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore ai 5.164.600,00 di Euro. Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 mld di lire) per il valore massimo dello scaglione (Euro 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non può superare complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo "scaglione precedente", e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (cfr. Norne comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): *"Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia".*

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento ISTAT, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti, etc.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee, ecc.) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice ISTAT, mentre il massimo è stato aumentato del 50%. Anche qui vale la considerazione già espressa: tali nuovi massimi "coprono" anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale

massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice ISTAT, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (art. 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio, etc.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382):

«Art. 1. — I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578:

«Art. 57. — I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.».

— Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile):

«*Articolo unico*. — I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note agli allegati - Capitolo I:

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura civile:

«Art. 91 *(Condanna alle spese)*. — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del codice di procedura civile:

«Art. 7 *(Competenza del giudice di pace)*. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.».

Note all'art. 11:

— Il titolo del Capo III, del Libro IV (dei procedimenti speciali), del Titolo I (dei procedimenti sommari) reca: dei procedimenti cautelari.

— Si riporta il testo dell'art. 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile:

«Art. 669-*quaterdecies (Ambito di applicazione)*. — Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.».

— Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:

«Art. 2409 *(Denunzia al tribunale)*. — Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

Note agli allegati - Capitolo II - Tariffa penale:

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di procedura penale:

«Art. 360 *(Accertamenti tecnici non ripetibili)*. — 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.».

04G0158

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402019/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 4 0 5 1 8 *

€ 3,20